



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SINDACO

## ORDINANZA N. 13 DEL 14/03/2018

<b>OGGETTO:</b>	REVOCA PARZIALE PRECEDENTE ORDINANZA PER ORDIGNO BELLICO PRESSO VIALE RUGGERI - CESSATO PERICOLO
-----------------	--

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n.12 del 13/03/2018;

DATO ATTO che l'ordigno è stato portato in mare con successo tramite una speciale ed altamente rischiosa operazione congiunta dell'Esercito (messa in sicurezza dell'ordigno e relativa imbragatura con trasporto dello stesso sino al mare) e della Marina Militare (trasporto dell'ordigno al largo per consentire la massima sicurezza in caso di esplosione);

CONSIDERATO che, pertanto, la Città di Fano ed il relativo territorio è considerabile fuori pericolo ed in piena sicurezza; ritenuto conseguentemente che sussistano i presupposti per ordinare la revoca parziale della precedente ordinanza n.12/2018;

RITENUTO che, per motivi logistici e gestionali, non sia comunque possibile l'ordinata riapertura delle scuole in relazione alla tempistica di pubblicazione della presente ordinanza;

RITENUTO che possano essere invece riaperti sia gli uffici pubblici che gli esercizi pubblici in modo da limitare al massimo i disagi per i cittadini e le imprese in aderenza al principio di eccezionalità e proporzionalità cui deve conformarsi l'esercizio del potere sindacale ex art.54 del D.Lgs.n.267/2000;

RILEVATO che, per gli aspetti di sicurezza della navigazione -specie in relazione all'area di specchio acqueo da interdire sino a nuovo ordine- provvederà *motu proprio* l'autorità marittima fermo restando che risulta possibile la riapertura del porto e dell'approdo turistico; che è possibile riaprire anche l'aeroporto fermo restando le disposizioni di interdizione al volo dello spazio aereo sovrastante la zona di collocazione dell'ordigno che sarà individuato dalla Marina Militare;

VISTO l'art.54, comma n.4 del D.Lgs.n.267/2000;

VISTA la L.n.241/1990;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs.n.1/2018;

### ORDINA

1. la REVOCA DELL'EVACUAZIONE di tutta la popolazione di cui alla precedente ordinanza n.12/2018;
2. la REVOCA della chiusura sino alle ore 13:00 del 14/03/2018 di tutti gli esercizi pubblici nonchè di tutti gli uffici pubblici di cui alla propria precedente ordinanza n.12/2018;
3. la REVOCA della chiusura dell'aeroporto di Fano di cui alla propria precedente ordinanza n.12/2018; è consentita l'attività di volo salva l'interdizione dello spazio aereo sovrastante l'area di collocazione in mare dell'ordigno secondo le disposizioni che emanerà *motu proprio* la Marina Militare per garantire la sicurezza della navigazione aerea;

4. la REVOCA della chiusura del porto di Fano e relativo approdo turistico di cui alla propria precedente ordinanza n.12/2018; sono consentite le attività nautiche comunque denominate secondo le disposizioni che emanerà *motu proprio* l'autorità marittima per garantire la sicurezza della navigazione in mare;
5. la CONFERMA della chiusura, per il giorno 14/03/2018, di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio del Comune di Fano;
6. di INCARICARE tutte le forze dell'ordine e della protezione civile nonché la società che gestisce il trasporto pubblico locale in ordine all'applicazione della presente ordinanza d'intesa con S.E. il Prefetto di Pesaro Urbino garantendo l'ordinato rientro della popolazione nella zona oggetto di evacuazione secondo le esigenze operative che saranno definite in ambito COC;

### **AVVERTE**

la violazione della presente ordinanza potrà comportare a carico dei trasgressori, salvo più gravi e/o concorrenti e fattispecie civili, penali od amministrative nel rispetto dell'art.9 della L.689/1981, l'ipotesi di reato prevista e punita dall'art.650 del C.P.; l'osservanza delle presente ordinanza è assicurata dai Servizi Educativi del Comune di Fano e dal Corpo di P.L.;

la presente ordinanza, tenuto conto delle eccezionali esigenze di tempestività operativa, è comunicata per le vie brevi nell'ambito del COC a tutte le autorità presenti già attivate per garantire i diritti della popolazione al rientro nella zona precedentemente interdetta;

che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Fano ai sensi dell'art.8, comma n.3, della L.n.241/1990 informando tutta la popolazione tramite il sito internet e tramite gli organi di stampa;

### **INFORMA**

Che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso gerarchico amministrativo presso S.E. il Prefetto di Pesaro e Urbino entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione della stessa.

E' ammesso altresì ricorso giudiziale avanti al TAR Marche ai sensi del D.Lgs.n.104/2010 entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione della presente ordinanza oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data ai sensi del DPR. n.1199/1971.

La presente ordinanza è firmata digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seg. del D.Lgs. n.82/2005.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dirigente del "Gabinetto del Sindaco" Dott.Pietro CELANI.

IL SINDACO  
**Massimo SERI**

